

Enzo Collotti
Il fascismo e gli ebrei
Le leggi razziali in Italia
2003 Editori Laterza

“(...)Gli studi degli ultimi anni hanno messo in evidenza la diffusione di un «**razzismo mixofobico**» (l'espressione è di G. Gabrielli) che cresceva al margine della conquista dell'Etiopia via via che si rendeva sempre più inevitabile e al tempo stesso frequente il contatto tra popolazione italiana e popolazioni locali.

In questo contesto cresceva «questa nuova fobia dell'incrocio razziale» (sempre G. Gabrielli), dalla quale sarebbero scaturiti i primi provvedimenti legislativi destinati a influenzare su un piano più generale gli orientamenti di una politica razzistica del regime, alimentata dalle scoperte pseudoscientifiche cui abbiamo fatto riferimento, ma soprattutto dall'enfaticizzazione propagandistica che dalla stampa d'informazione a quella più intrinsecamente fascistizzata, a quella di costume e per l'infanzia, trasmetteva l'immagine del negro in cui si alternava il paternalismo del mito del buon selvaggio e la deformazione fisica del negro in cui i caratteri fisici (le labbra, i piedi, le mani) venivano grossolanamente ingigantiti non solo per marcare l'alterità, la diversità, ma soprattutto per sollecitare nell'osservatore l'orrore e il ribrezzo. Prima ancora che nelle leggi, la distanza doveva poggiare sulla predisposizione psicologica(...).

In realtà, l'area della separazione superava di molto la sfera delle relazioni interpersonali, perché investiva il campo del lavoro, dei trasporti, dell'istruzione, degli alloggi, dell'urbanistica in generale se si tiene presente come nel piano regolatore di Addis Abeba (e di altre località) si realizzasse di fatto la separazione del quartiere italiano dai quartieri indigeni, sicché negli studi oggi gli storici parlano senza eufemismi e senza reticenze di *apartheid* (valgano per tutti l'opera di A. Del Boca e gli studi di N. Labanca e di una più giovane generazione di storici).

Il primo provvedimento segregazionista fu il RDL 19 aprile 1937 n. 880 (che sarebbe stato convertito in legge il 30 dicembre 1937) relativo alle relazioni d'indole coniugale tra cittadini e sudditi. Il testo della legge, racchiusa in un unico articolo, era molto semplice:

Il cittadino italiano che nel territorio del Regno o delle Colonie tiene relazione d'indole coniugale con persona suddita dell'Africa Orientale Italiana o straniera appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi o concetti giuridici e sociali analoghi a quelli dei sudditi dell'Africa Orientale Italiana, è punito con la reclusione da un anno a cinque anni.

(...) Questa prima legge colpiva duramente con la reclusione il cittadino italiano e non la «persona suddita», il nativo o la nativa, evidentemente nella presunzione che la maggiore responsabilità spettava a chi, appartenendo alla razza superiore, si abbassava a intrattenere quel tipo di rapporto con persona di razza inferiore. In questo contesto l'inserimento, il 17 novembre del 1938, dei *Provvedimenti per la difesa della razza italiana* nel quadro della campagna contro gli ebrei che proibivano il matrimonio tra i cittadini italiani di razza ariana e «persona appartenente ad altra razza» perfezionava e generalizzava il principio contenuto *in nuce* nel decreto dell'aprile del 1937, proclamando l'illecito penale del matrimonio alle condizioni prescritte. La confluenza a questo punto tra legislazione razzista coloniale e legislazione antiebraica esprimeva un nesso logico e concettuale assolutamente indissociabile: erano due rami che discendevano dallo stesso tronco. Come bene si esprime Maiocchi: «*L'immagine del negro universalmente diffusa tra gli italiani sarà il cavallo di Troia con cui il razzismo antisemita verrà fatto penetrare in Italia*».

Il decreto dell'aprile del 1937 non era che il primo passo della codificazione del razzismo contro gli indigeni. Portata ancora più ampia ebbe infatti la legge 29 giugno 1939 n. 1004, che prevedeva il nuovo reato di «lesione del prestigio della razza» e prescriveva pertanto «sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa italiana». Ma che cosa si doveva intendere per «lesione del prestigio di razza»? Era questo anzitutto, secondo la legge, «l'atto del nativo diretto ad offendere il cittadino nella sua qualità di appartenente alla razza italiana o, comunque, in odio alla razza italiana». Le pene comminate questa volta toccavano il cittadino ma punivano anche e in misura aggravata il nativo che avesse commesso reato «in circostanze lesive del prestigio della razza», peggio ancora se con dolo. La nuova legge non riguardava soltanto gli aspetti delle relazioni sessuali, ma aveva un campo d'intervento praticamente senza confini, sia che il cittadino si fosse piegato a un rapporto di lavoro alle dipendenze di un nativo, sia che frequentasse luoghi (esercizi pubblici, cinematografi, ecc.) riservati ai nativi, sia che desse pubblico scandalo mostrandosi in stato di ebbrezza in luogo riservato ai nativi o in luogo pubblico. Reati per i quali si sarebbe dovuto procedere solo su querela di parte, ma che se commessi in un contesto che ne configurava il carattere di lesione del prestigio di razza diventavano perseguibili d'ufficio.

(..) Ma perché accennare a questa problematica in questa sede? necessario farlo non soltanto per ribadire il nesso tra legislazione razzista contro gli indigeni e legislazione antiebraica, ma anche per sottolineare il clima di fanatismo e di parossistico odio razzista che si voleva instaurare nel paese, rendendo più credibile e quasi naturalmente accettabile la lotta contro gli ebrei come gruppo minoritario razzialmente diverso.

L'ultimo anello di questa catena progressiva di separazione tra razzialmente puri e appartenenti a razze inferiori fu costruito, quando ormai anche la legislazione contro gli ebrei aveva completato buona parte del suo itinerario,

con l'emanazione delle «norme relative a meticci» della legge 13 maggio 1940 n. 822. Come risulta dalle sue disposizioni, la *ratio* della legge consiste essenzialmente nel negare la qualifica di cittadino al meticcio; essa anzi nega la figura stessa del meticcio per assimilarlo in ogni circostanza al nativo.”

(Enzo Collotti, *Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia*. Laterza (2003). pp. 35-39)